



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Circolare recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all'impiego degli operatori volontari in Paesi esteri a rischio.

Nel quadro di un contesto generale ancora fortemente influenzato dagli effetti della pandemia Covid-19, la presente circolare fornisce indicazioni per i progetti attualmente attivi o ancora da avviare nell'ambito del servizio civile universale all'estero, ad esito delle costanti interlocuzioni avvenute fra il Dipartimento e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riguardanti le criticità di carattere sanitario e/o di sicurezza riscontrate in alcuni Paesi di destinazione degli operatori volontari.

Facendo seguito alle informazioni assunte dal predetto Ministero, anche successivamente alla comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento il 13 agosto 2021, nel rispetto dei principi di precauzione e cautela che il predetto contesto impone, il Dipartimento conferma la sospensione delle partenze degli operatori volontari per i seguenti Paesi:

1. Bielorussia;
2. Bolivia;
3. Brasile;
4. Camerun;
5. Cina;
6. Filippine;
7. Guatemala;
8. India;
9. Madagascar;
10. Rep. Dem. del Congo;
11. Sudan;
12. Uganda.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 40/2017 per il quale gli enti garantiscono lo svolgimento dei programmi all'estero in condizioni di sicurezza adeguate rispetto ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi, il Dipartimento autorizza le partenze degli operatori volontari per i seguenti Paesi:

1. Kenya;
2. Ecuador a condizione che – per una maggiore tutela degli operatori volontari – l'ente assicuri una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

stipulata dal Dipartimento includendo, per l'eventuale rientro in caso di contagio Covid-19, il trasferimento degli operatori volontari con aereo sanitario;

3. Etiopia, limitatamente alla città di Addis Abeba;
4. Mozambico, limitatamente alla città di Maputo;
5. Colombia, limitatamente alla città di Bogotá;
6. Perù, limitatamente alla città di Lima per i quartieri Miraflores, Jesus Maria, Magdalena, Chorillos, Lince e San Isidro;
7. Cile, con esclusione della regione dell'Araucania, a condizione che – per una maggiore tutela degli operatori volontari- l'ente assicuri una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dal Dipartimento includendo, per l'eventuale rientro in caso di contagio Covid-19, il trasferimento degli operatori volontari con aereo sanitario.

Come convenuto nell'ambito delle riunioni e dei tavoli tecnici organizzati dal Dipartimento, gli enti, qualora lo ritengano necessario, possono ricorrere a polizze aggiuntive integrative rispetto a quella stipulata dal Dipartimento, anche innalzando i massimali previsti.

Gli enti provvedono comunque a trasmettere al Dipartimento i Piani di sicurezza debitamente aggiornati.

In riferimento ai progetti per i quali sono sospese le partenze all'estero degli operatori volontari, entro il 31 ottobre 2021 gli enti possono richiedere al Dipartimento tramite pec:

1. la **prosecuzione del progetto in Italia con attività da remoto per l'estero** in attesa che si ristabiliscano condizioni favorevoli alla partenza nei Paesi attualmente sconsigliati;
2. il **ricollocaimento degli operatori volontari presso altra sede** accreditata all'estero situata in Paesi considerati "sicuri" o presso altra sede accreditata in Italia, prevedendo eventualmente - in caso di mancata disponibilità di posti - anche un ampliamento numerico della nuova sede indicata. Tale ricollocaimento può essere richiesto nell'ambito di programmi finanziati con lo stesso ente o con altri enti, anche gemellati (in Italia) secondo le forme previste dalla circolare 15 aprile 2021. Il ricollocaimento può comportare la rimodulazione, in toto o in parte, delle attività, previa valutazione della sussistenza di condizioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

organizzative e di sicurezza funzionali all'avvio in servizio degli operatori. Per tale opzione occorre specificare:

- il codice ente;
- il codice progetto originario;
- il codice progetto di destinazione (eventuale);
- il codice sede originaria;
- il codice sede di destinazione;
- per ciascuna sede interessata, i nominativi degli operatori volontari impegnati.

In ogni caso, gli enti devono trasmettere al Dipartimento il consenso informato degli operatori volontari.

Considerata la straordinaria situazione di emergenza internazionale e qualora non possano essere praticate le suddette opzioni, gli enti possono richiedere al Dipartimento, entro la medesima data del 31 ottobre 2021, tramite pec, la misura eccezionale della **interruzione temporanea dei progetti** che saranno riattivati non appena si ripristineranno adeguate condizioni di sicurezza, con il recupero del periodo di interruzione. Ad oggi, non è possibile prevedere la durata del periodo di interruzione che dipende dall'evoluzione delle diverse situazioni nei Paesi in questione. Attraverso i tavoli tecnici già operativi, il Dipartimento provvederà ad aggiornare gli enti grazie al costante raccordo con gli uffici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nelle fattispecie di interruzione temporanea di un progetto, il Dipartimento procederà alla sospensione dell'erogazione dell'assegno spettante agli operatori volontari. Il pagamento dell'assegno verrà ripreso nel momento in cui il progetto sarà riattivato.

Nei casi in cui gli enti si trovino nella necessità di richiedere la **chiusura definitiva del progetto** a causa del perdurare della situazione di rischio, della impossibilità di rimodulazioni o di differenti aspettative dell'operatore volontario, quest'ultimo avrà la possibilità di ricandidarsi al servizio civile.

Per quanto concerne il rimborso delle spese sostenute dagli enti, stante la presenza di una causa di forza maggiore, si precisa quanto segue:

- 1) Spese sostenute per gli operatori volontari di progetti avviati, non ancora partiti per l'estero.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

E' previsto il rimborso delle spese di viaggio già anticipate dall'ente per titoli non utilizzati, comprovate da documentazione giustificativa, fermo restando la possibilità da parte dell'ente di cambiare la data del titolo di viaggio anche pagando una penale; in questo ultimo caso è rimborsato l'importo di detta penale. In alternativa, l'ente può verificare con le agenzie o gli operatori che hanno emesso i titoli di viaggio un credito da utilizzare per progetti futuri.

2) Spese sostenute per gli operatori volontari già partiti per l'estero.

Essendo rimessa alla responsabilità degli enti la valutazione circa la prosecuzione dei progetti per i quali sono già in corso attività all'estero, il Dipartimento garantisce comunque, il rimborso del titolo di viaggio per l'eventuale rientro in Italia degli operatori volontari ed eventuali spese documentate sostenute per spostamenti interni ai Paesi esteri o sul territorio nazionale legati al rientro.

Per quanto riguarda i canoni di locazione o di affitto relativi a contratti stipulati per provvedere alla sistemazione degli operatori volontari nel paese di destinazione, il Dipartimento provvede a rimborsare le spese, debitamente documentate, sostenute per far fronte ad eventuali disdette anticipate dei contratti. Parimenti accade per le spese debitamente documentate sostenute per la richiesta di visto per il primo Paese di destinazione.

Il Dipartimento continuerà a monitorare la situazione emergenziale in atto e, laddove, lo scenario dovesse evolvere verso condizioni differenti, provvederà a fornire ulteriori indicazioni.

Roma, 23 settembre 2021

IL CAPO DIPARTIMENTO
cons. Marco De Giorgi